

FISCO NEWS GENNAIO 2016 Roma il 15/02/2016**AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**

La Cassazione conferma la propria tesi, sostenendo che il Fisco non è vincolato al valore o al corrispettivo indicato in delibere e contratti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [25908/2015](#), è tornata sul tema della **congruità dei costi** ai fini della **deducibilità fiscale**.

Nel caso di specie veniva disconosciuta la deducibilità di alcuni costi sostenuti in forza di un contratto di fornitura di servizi. La decisione della C.T. Prov., sfavorevole alla contribuente per non aver questa provato le ragioni del raddoppio, in corso di esecuzione, del corrispettivo a suo carico, era appellata e riformata dalla C.T. Reg., la quale affermava che la contribuente aveva documentalmente provato l'**aumento del corrispettivo** e che le argomentazioni dell'Ufficio, inerenti le motivazioni dell'aumento di tale costo, non rilevavano, non dimostrando né la simulazione, né la falsità dei costi. I giudici di merito ritenevano quindi sufficiente a dimostrare l'inerenza del costo la modifica contrattuale, intervenuta in corso d'opera e con la quale il corrispettivo contrattuale era stato portato da 480.000.000 di lire a 900.000.000 di lire.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva allora in Cassazione, sostenendo che il contribuente non aveva addotto elementi certi, tali da giustificare né l'effettività dei maggiori servizi ricevuti, né la congruità e dunque la deducibilità dei maggiori costi sostenuti. L'Agenzia rilevava inoltre come non fosse necessario, ai fini del disconoscimento della deducibilità, provare la **simulazione del contratto** o la falsità del costo, dato che la ripresa era conseguente alla ritenuta non congruità dei costi, fondata su specifici elementi indiziari, quali la sproporzione tra il corrispettivo rideterminato e i costi sostenuti dal medesimo contribuente per analoghe fattispecie, la forfettizzazione del costo senza l'indicazione di specifici elementi di commisurazione, l'inesistenza di servizi aggiuntivi che giustificassero il maggior costo ed infine la commistione di interessi tra le società committente e fornitrice. L'Agenzia rilevava poi come, in ogni caso, l'onere della prova in ordine ai presupposti di deducibilità delle componenti negative, compresa la loro inerenza, incombeva sul contribuente, laddove comunque l'Amministrazione finanziaria poteva valutare la congruità dei costi, anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili.

La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato, sostenendo che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria negare la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nei contratti, spettando al contribuente "l'**onere della prova** dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili", e non essendo a tal fine sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, ma "occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa". L'Amministrazione finanziaria può del resto dimostrare l'inattendibilità delle fatture anche mediante presunzioni, dovendo in tal caso il giudice di merito prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio.

Sempre ferma la prova contraria

La contestazione dei costi non doveva pertanto, nel caso di specie, necessariamente passare attraverso la prova di una simulazione o della falsità dei costi, potendo basarsi anche su elementi indiziari, offerti, in via presuntiva, a dimostrazione della **non congruità** dei costi.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

La sentenza in commento si inserisce quindi nel dibattito relativo alla rilevanza del principio di “**antieconomicità**”, quale criterio utilizzabile dal Fisco per valutare la congruità dei costi. Una situazione “antieconomica” può evincersi infatti in tutte quelle ipotesi in cui vi sia un’entità di costi eccessivamente elevata, per cui, nell’ambito di un più complessivo quadro indiziario (tipica, come anche nel caso di specie, è la commistione di interessi o rapporti societari con il soggetto che fattura corrispondenti ricavi), a parere dell’Amministrazione finanziaria, gli atti posti in essere dall’imprenditore sono da considerarsi rivelatori di **scopi extraimprenditoriali**, con conseguente sottrazione al Fisco di materia imponibile senza alcuna valida motivazione.

Tale riflessione si basa sulla considerazione che chi “fa impresa” è portato a ridurre i costi, o a massimizzare i ricavi, con la conseguenza che, laddove vi siano dei comportamenti difficilmente comprensibili da un punto di vista razionale e/o economico, l’Amministrazione può **disconoscere la rilevanza fiscale** dei componenti di reddito negativi, come risultanti da atti o negozi giuridici, indipendentemente dalla simulazione o meno di tali atti, ed in presenza di una contabilità formalmente corretta.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it